

Codice A1502A

D.D. 7 luglio 2016, n. 432

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Fondo di garanzia per il microcredito: nuove modalita' e procedure per la concessione delle garanzie.

Visti:

- l' articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";
- l'art. 111 del testo unico bancario che prevede il "microcredito";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 che ha disciplinato il "microcredito" a norma del comma 5, del predetto articolo 111;
- il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 con la quale è stato attivato il Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A.;
- la determinazione n. 810 del 23.12.2009 con la quale sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del sopra citato Fondo, nelle more del perfezionamento di specifico contratto;
- D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010 con la quale sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito ed individuati nei "soggetti non bancabili" i soggetti beneficiari delle garanzie;
- la determinazione n. 421 del 30.07.2010 avente ad oggetto: "Affidamento a Finpiemonte delle funzioni e delle attività connesse con la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito, approvazione dello schema di contratto. Modalità e procedure per la concessione delle garanzie", a norma della "Convenzione Quadro" di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03. 2010;

preso atto dell'avvenuta stipula del predetto contratto, tra la Direzione regionale competente e Finpiemonte S.p.A. in data 12.08.2010, repertorio n. 15536;

vista la D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito a decorrere dall'anno 2016 per adeguare lo strumento alla normativa statale sopra citata e per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze dei soggetti beneficiari e del territorio;

vista la determinazione n. 414 del 30.06.2016 che ha prorogato la durata del contratto predetto, nelle more della predisposizione di un atto aggiuntivo al contratto in essere per adeguare il contenuto ai nuovi criteri previsti dalla predetta deliberazione;

vista la D.G.R. n. 12 . 2909 del 15.02.2016 avente ad oggetto: "Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Don Mario Operti Onlus e Associazione Temporanea di scopo di associazioni datoriali per l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento, servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti destinatari del Fondo di garanzia per il microcredito";

preso atto che la predetta deliberazione prevede negli allegati "A" e "B" gli elenchi degli sportelli, attivati dalle istituzioni non profit e dall' Associazione temporanea di Scopo di associazioni

datoriali per la prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio a favore dei soggetti non bancabili;

ritenuto necessario approvare, in conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione sopra citata:

- le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a favore di imprese di nuova costituzione compresi: termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese e cause di revoca dell'agevolazione, previste nell'Allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante
- le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie e a favore dei lavoratori autonomi compresi: termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese e cause di revoca dell'agevolazione, previste nell'Allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applica il regime di cui alla D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010, vigente alla data di presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009, con D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010 e con D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016;

determina

Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016:

- le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie, compresi: termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese e cause di revoca dell'agevolazione, a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali, secondo quanto stabilito nell'allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
- le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie, compresi: termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese e cause di revoca dell'agevolazione, a favore di lavoratori autonomi, identificati con i Titolari di Partita IVA, nella fase di avvio dell'attività secondo quanto stabilito nell'allegato "B" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito, le imprese di nuova costituzione devono presentare domanda entro 36 mesi dalla data di costituzione dell'impresa (per l'impresa individuale dalla data di iscrizione nel Registro Imprese) i lavoratori autonomi devono presentare domanda entro i 36 mesi dall'attribuzione della Partita IVA.

Di stabilire che le domande per accedere al Fondo di garanzia per il microcredito devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità all'articolo di legge in oggetto indicato, alla deliberazione che ha formulato i criteri per l'utilizzazione del Fondo, alla presente determinazione ed in conformità con il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente determinazione si applica il regime di cui alla D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010, vigente alla data di presentazione delle medesime.

La presente determinazione è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per le imprese/società e i Titolari di Partita IVA, i cui termini di presentazione della domanda scadono nel periodo intercorrente tra la predetta data di pubblicazione e la data di avvio della presentazione telematica a Finpiemonte S.p.A. delle domande, **01.08.2016**, si prevede la possibilità di presentare domanda in deroga entro il **30.09.2016**

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 *“Pubblicità degli atti amministrativi”* dello Statuto e dell'art. 5 *“Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico”* della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- dr. Felice Alessio Sarcinelli -

Allegato

**FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI IMPRESE
DI NUOVA COSTITUZIONE**

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario che intendono realizzare un'idea imprenditoriale di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia le imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali (di seguito indicati: soggetti beneficiari) operanti nei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis").

Le imprese devono essere iscritte al Registro Imprese e devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte.

Le imprese (di seguito indicate soggetti beneficiari) devono essere interamente formate da "soggetti non bancabili".

Per "soggetti non bancabili" si intende, a norma della D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi;

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro 36 mesi dalla data di costituzione dell'impresa (per l'impresa individuale dalla data di iscrizione al Registro imprese).

Sono ammissibili:

- le domande presentate da soggetti beneficiari attivi alla data di presentazione della domanda,
- le domande presentate da soggetti beneficiari inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici al conseguimento dei requisiti minimi per l'avvio dell'attività.

L'imprenditore o i soci devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa/società/cooperativa.

Non possono accedere ai benefici del citato Fondo di garanzia:

- le imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione dell'impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007;
- le imprese che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, ai conviventi, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- le imprese a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori;
- le imprese formate da imprenditori che non hanno autonomia rispetto ad imprese facenti capo al loro coniuge, ai loro conviventi, ai loro parenti in linea retta entro il secondo grado, ai loro fratelli e sorelle qualora le stesse imprese rappresentino i maggiori fornitori o clienti;

- le imprese che operano con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda la cui durata è inferiore ai 6 anni dalla data di costituzione dell'impresa;
- le imprese operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente;
- le imprese o gli imprenditori nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data della domanda.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di costituzione (per le imprese individuali alla data di iscrizione al Registro imprese) fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento sottostante la garanzia che si sostanziano in:

- a) spese in conto gestione relative a:
 - parcella notarile riguardante la costituzione o la cessione dell'azienda,
 - materie prime,
 - semilavorati,
 - prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
 - spese per locazione (immobili e azienda in sede fissa), il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo punto 5,
 - spese per formazione e qualificazione dell'imprenditore, dei soci e del personale. I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche,
 - spese per prestazione di servizi, tenuta contabilità sono escluse le spese per oneri e diritti collegati ad obblighi di legge,
 - registrazione di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità;
- b) opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l'acquisto dell'immobile;
- c) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all'attività d'impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell'attività di impresa e con destinazione d'uso esclusiva rispetto a quest'ultima (è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);
- d) acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per la realizzazione siti internet e del logo è ammissibile la spesa fino ad un tetto massimo di Euro 3.000,00, IVA esclusa;
- e) introduzione di investimenti atti a consentire che l'impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;
- f) spese generali (utenze, cancelleria, pubblicità ect.) supplementari nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'idea imprenditoriale oggetto della richiesta.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenute ammissibili le spese per:

- g) i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria;
- h) l'utilizzo di un marchio in franchising. I soggetti beneficiari che operano tramite un contratto di franchising non possono usufruire delle garanzie per spese in conto gestione o beni forniti dal franchisor;
- i) le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su apposito modulo predisposto in conformità alla legge regionale, alla deliberazione dei criteri, alla presente determinazione, al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1407, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013 .

La domanda deve essere presentata dall'impresa tramite lo sportello di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 12 – 2909 del 15.02.2016 e deve essere inviata telematicamente a Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato (due copie, di cui una per gli istituti di credito), sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, corredato di tutti gli allegati obbligatori e spedito a Finpiemonte S.p.A. entro 5 giorni lavorativi (esclusi dal conteggio sabato e domenica) dall'invio telematico, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹ del legale rappresentante sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte S.p.A..

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo punto 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'istituto di credito prescelto.

Successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita la variazione dell'istituto di credito su richiesta dell'impresa adeguatamente motivata.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa, regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

5. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito:

- nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 Euro,
- nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo di 25.000,00 Euro.

Le imprese, ammesse ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

10.000,00 Euro, previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento rispetto alla precedente domanda e regolarità contributiva.

Il Comitato autorizza il rilascio della garanzia e comunica all'istituto di credito le modalità per l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene messo a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi (ricevute, conferme d'ordine e parcele pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'impresa richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese, di cui al precedente punto 3, dovrà essere sostenuta entro 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento bancario.

Il rendiconto finale, redatto su appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.p.A., dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

7. VARIAZIONI, PROROGHE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Tutte le modifiche al progetto d'impresa e alle spese che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.

8. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse previste dal presente provvedimento, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli sulle domande presentate, sulle rendicontazioni e sugli interventi finanziati.

I controlli e le verifiche potranno riguardare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di altri giustificativi di spesa (laddove previsti);
- i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere si procederà, ove necessario, alla revoca totale dell'agevolazione eventualmente concessa.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Di propria iniziativa, o su indicazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione effettua controlli a campione, anche presso l'ente beneficiario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate totalmente per le seguenti cause:

- a) il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità, previsto al precedente punto 2, almeno fino a 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento;
- b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa;
- c) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- d) il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- e) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- f) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- g) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione di spesa;
- h) azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa cessata o in liquidazione nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento sottostante la garanzia;
- i) in caso di alienazione, cessione a qualunque titolo, scostamento dall'uso originario dei beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato, nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guaste;
- j) l'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, non venga mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda;
- k) il finanziamento sia utilizzato per pagare i ratei di ammortamento;
- l) il finanziamento sia revocato dall'Istituto di credito (in qualsiasi momento fino alla conclusione del periodo di ammortamento) a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nell'ipotesi di revoca totale dell'agevolazione e di escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito, Finpiemonte, sempre su indicazione del Comitato Tecnico, potrà rivalersi sul beneficiario dell'importo pagato a titolo di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate parzialmente nel caso in cui il rendiconto finale riguardi spese non

ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento erogato o il rendiconto finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento erogato.

Nel predetto caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – l'importo in proporzione dell'aiuto (in termini di de minimis) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia. La commissione non sarà dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

11. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

L'agevolazione, di cui al presente allegato, è soggetta al regime "de minimis" previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

12. OPERATIVITÀ'

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

**FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DEI
LAVORATORI AUTONOMI NELLA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITA'**

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'iniziativa prevede l'utilizzo del Fondo di garanzia per il Microcredito, costituito dall'art. 8 della Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 finalizzato a favorire l'accesso al credito a soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario che intendono realizzare un'attività di lavoro autonomo di importo non inferiore a Euro 3.000,00 e non superiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia i lavoratori autonomi (di seguito: Titolari di Partita IVA) nella fase di avvio dell'attività (di seguito indicati soggetti beneficiari) operanti nei settori ammessi dal Regolamento n. 1407/2013 ("de minimis").

I soggetti beneficiari devono essere residenti in Piemonte, avere sede operativa fissa in Piemonte e devono essere "soggetti non bancabili".

Per "soggetti non bancabili" si intende, a norma della D.G.R. n. 21 – 2836 del 25.01.2016, coloro che non hanno accesso al credito presso banche e altri istituti finanziari regolamentati in quanto non hanno la possibilità di fornire alle predette istituzioni una garanzia reale né una valida garanzia personale da parte di terzi.

I soggetti beneficiari devono presentare domanda di agevolazione entro i 36 mesi dalla data di attribuzione della Partita IVA.

Non possono accedere ai benefici del predetto Fondo di garanzia:

- i Titolari di partita IVA che nei quattro anni precedenti la data di presentazione della domanda abbiano operato in proprio nello stesso settore di attività per la quale si intendono richiedere gli incentivi di cui al successivo punto 5;
- coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA;
- i Titolari di Partita IVA operanti nei settori esclusi dal Regolamento "de minimis" vigente;
- i Titolari di Partita IVA nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data della domanda.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel corso dei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, ma successive alla data di attribuzione della Partita IVA, fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento sottostante la garanzia che si sostanziano in:

a) spese in conto gestione relative a:

- spese per locazione immobili; Il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal successivo punto 5,
- spese per formazione e qualificazione. I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche,
- spese per prestazioni di servizi e tenuta contabilità, sono escluse le spese per oneri e diritti legati a obblighi di legge,

- spese per materiali di consumo,
- spese per pubblicità;
- b) attrezzature e arredi da ufficio;
- c) acquisto di software per le esigenze del Titolare di Partita IVA, realizzazione siti internet fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 2.000,00, IVA esclusa.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'attività di lavoro autonomo oggetto della richiesta.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenute ammissibili le spese per:

- d) i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria.
- e) le spese di gestione relative al personale e le spese autofatturate.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURE

La domanda di accesso al Fondo di garanzia per il microcredito deve essere compilata su apposito modulo predisposto in conformità alla legge regionale, alla deliberazione dei criteri, alla presente determinazione, al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1407, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013.

La domanda deve essere presentata dal titolare di Partita IVA tramite lo sportello di accompagnamento, di cui alla D.G.R. n. 12 – 2909 del 15.02.2016 e deve essere inviata telepaticamente a Finpiemonte S.p.A. tramite il sito internet www.finpiemonte.info.

Il file di testo della domanda, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato (due copie, di cui una per gli istituti di credito), sottoscritto dal titolare, corredato di tutti gli allegati obbligatori e spedito a Finpiemonte S.p.A. entro 5 giorni lavorativi (esclusi dal conteggio sabato e domenica) dall'invio telematico, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale¹ del titolare sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del titolare e scansione del modulo di domanda.

Non saranno considerate ricevibili le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono esaminate da un Comitato tecnico istituito presso Finpiemonte.

Il Comitato tecnico esprime un parere sulla finanziabilità della domanda, sull'ammissibilità e congruità dei costi dichiarati, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e determina le modalità di erogazione effettiva del finanziamento come previsto nel successivo paragrafo 5.

La concessione della garanzia avviene in seguito all'approvazione del Comitato tecnico e dell'Istituto di credito prescelto.

Successivamente al parere del Comitato tecnico è consentita la variazione dell'istituto di credito su richiesta del soggetto beneficiario adeguatamente motivata.

Finpiemonte garantisce che le predette procedure siano espletate nel rispetto della disciplina legislativa, regolamentare, statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa.

5. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL' AGEVOLAZIONE

L'agevolazione regionale prevede la concessione di una garanzia, a costo zero, sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del predetto Fondo, pari all'80% dell'esposizione sottostante il finanziamento erogato.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

Al finanziamento viene applicato un tasso di interesse annuo fisso, non superiore all'Eurirs di periodo maggiorato di uno spread annuo massimo determinato dai singoli Istituti di credito, di cui verrà data adeguata pubblicità.

Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui l'istituto di credito non potrà richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di finanziamento sarà pari a Euro 25.000,00, il limite minimo a Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all'Istituto di credito:

- nel termine massimo di 48 mesi (di cui 3 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 Euro,
- nel termine massimo di 72 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 Euro.

I Titolari di Partita IVA, ammessi ad usufruire dei benefici del Fondo e che hanno utilizzato il tetto massimo del finanziamento, possono richiedere un ulteriore finanziamento fino a un massimo di 10.000,00 Euro previa dimostrazione di regolarità nei pagamenti di almeno 6 rate di ammortamento rispetto alla precedente domanda e regolarità contributiva.

Il Comitato autorizza il rilascio della garanzia e comunica all'istituto di credito le modalità per l'erogazione al soggetto beneficiario dell'intero importo del finanziamento richiesto. Il finanziamento viene messo a disposizione del beneficiario a fronte della presentazione di idonei giustificativi (ricevute, conferme d'ordine e parcelle pro forma ecc.) o di altre forme di dimostrazione del pagamento delle spese oggetto della richiesta di agevolazione.

E' prevista, tuttavia, la possibilità per l'Istituto di credito, sempre su indicazione del Comitato, di mettere a disposizione del beneficiario il 25% di tale importo senza la dimostrazione di giustificativi di spesa.

Eventuali altre modalità di erogazione potranno essere stabilite dal Comitato tecnico, contestualmente al parere favorevole, tenuto conto della specificità dell'attività richiedente e della tipologia delle spese oggetto di agevolazione.

6. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

La realizzazione delle spese, di cui al precedente punto 3, dovrà essere sostenuta entro 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento bancario.

Il rendiconto finale, redatto su appositi moduli predisposti da Finpiemonte S.p.A., dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese.

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutti i titoli di spesa dovranno essere quietanzati; i pagamenti relativi ai titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 Euro non possono essere regolati in contanti.

7. VARIAZIONI, PROROGHE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Tutte le modifiche al progetto presentato e alle spese che dovessero rendersi necessarie per obiettive ragioni devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, comunque non oltre la data del rendiconto, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l'ammissibilità, previo parere del Comitato tecnico.

Eventuali richieste di proroga relative alla presentazione del rendiconto verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Comitato tecnico.

L'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, deve essere mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.

8. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse previste dal presente provvedimento, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli sulle domande presentate, sulle rendicontazioni e sugli interventi finanziati.

I controlli e le verifiche potranno riguardare:

- l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di altri giustificativi di spesa (laddove previsti);
- i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere si procederà, ove necessario, alla revoca totale dell'agevolazione eventualmente concessa.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità giudiziaria.

Di propria iniziativa, o su indicazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione effettua controlli a campione, anche presso l'ente beneficiario, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate per le seguenti cause:

- a) il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità, previsto al precedente punto 2, almeno fino a 24 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento;
- b) la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa;
- c) l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- d) il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- e) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- f) si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- g) si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione di spesa;
- h) attività cessata nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento sottostante la garanzia;
- i) in caso di alienazione, cessione a qualunque titolo, scostamento dall'uso originario dei beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato, nei 24 mesi successivi alla data valuta di erogazione del finanziamento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guaste;
- j) l'intervento ammesso a finanziamento, ad eccezione delle spese in conto gestione, non venga mantenuto nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda;
- k) il finanziamento sia utilizzato per pagare i ratei di ammortamento;
- l) il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca (in qualsiasi momento fino alla conclusione del periodo di ammortamento) a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte S.p.A.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – l'importo dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia e comunicato nel provvedimento di concessione.

Nell'ipotesi di revoca totale dell'agevolazione e di escussione della garanzia da parte dell'Istituto di credito, Finpiemonte, sempre su indicazione del Comitato Tecnico, potrà rivalersi sul beneficiario dell'importo pagato a titolo di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento erogato.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni conseguenti alla concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari verranno revocate parzialmente nel caso in cui il rendiconto finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento erogato o il rendiconto finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento erogato.

Nel predetto caso il soggetto beneficiario dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – l'importo in proporzione dell'aiuto (in termini di *de minimis*) ricevuto indebitamente sotto forma di garanzia. La commissione non sarà dovuta nel caso in cui la stessa risulti pari o inferiore ad Euro 250,00.

11. DE MINIMIS E CUMULABILITÀ'

L'agevolazione, di cui al presente allegato, sono soggette al regime "de minimis" previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – GUUE L 352 del 24.12.2013) in quanto l'attività di lavoro autonomo è assimilabile a quella imprenditoriale.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.

12. OPERATIVITÀ'

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.